

## **TI\_GERICHTE 12.1997.269 vom 2. März 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-03-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1997.269](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.269)

FR: TI\_GERICHTE 12.1997.269 du 2 mars 1998

IT: TI\_GERICHTE 12.1997.269 del 2 marzo 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Sulle pretese compensatorie della convenuta La convenuta ripropone anche in questa sede alcune delle sue pretese compensatorie, del tutto infondate. La pretesa di fr. 1'000.-- per torto morale relativa a “maltrattamenti subiti e danni all’occhio” va respinta già solo per l’assenza di ragionevoli prove degli asseriti maltrattamenti e dei danni all’occhio: le deposizioni invocate dall’appellante, e trascritte al punto 3 del gravame (pag. 3 e 4), sono infatti prive di forza probatoria, essendosi i testi limitati a riferire in proposito circostanze di fatto raccontate loro dalla convenuta medesima o dall’attore ( II CCA 20 novembre 1997 in re I. SA/N., 30 ottobre 1997 in re J./C., 5 gennaio 1995 in re R./R.). La mancata prova delle circostanze di cui sopra determina la reiezione anche della pretesa di fr. 1'000.--, relativa alla rottura della promessa di matrimonio, non potendosi ritenere fornita la dimostrazione dell’asserito “atteggiamento sconsiderato dell’attore” (appello, punto 10.1, pag. 7). Lo stesso vale per le spese di trasloco (fr. 390.--) e il deposito mobili (fr. 1'860.10): non potendosi ascrivere con certezza all’attore la fine della convivenza, si deve ritenere che si tratti di spese normalmente connesse ad un cambiamento di domicilio, e come tali non risarcibili. Infondata è infine anche la pretesa di fr. 500.-- relativa alle suppellettili lasciate nell’appartamento, non essendoci da un lato la prova del loro valore e dovendosi d’altra parte ammettere la loro derelizione ad opera della convenuta, che avrebbe potuto prenderle seco all’atto del trasloco ma non l’ha fatto, e che perciò nulla può esigere a tal titolo. Non può che seguirne la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto sino ai limiti del temerario. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 24 ottobre 1997 di \_\_\_\_\_ è respinto. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 530.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 550.-- già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 800.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello II presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.